

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)</i>	22
ALLEGATO 1 <i>(Parere approvato)</i>	27

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili. C. 2661 Antonio Pepe <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	23
ALLEGATO 2 <i>(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)</i>	28

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 254 <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio)</i>	23
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini	25
AVVERTENZA	26

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 30 settembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA.

La seduta comincia alle 14.05.

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

C. 3687 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 28 settembre 2010.

Federico PALOMBA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha illustrato il contenuto del disegno di legge,

con riferimento alle disposizioni di competenza della Commissione giustizia.

Cinzia CAPANO (PD) invita il relatore a inserire nella proposta di parere una condizione volta a sanare una contraddizione del testo, che da un lato attribuisce al collegio di disciplina, quale organo che svolge l'istruttoria, la competenza relativa all'individuazione della sanzione disciplinare da applicare e dall'altro prevede la possibilità per il consiglio di amministrazione, organo destinatario del parere vincolante del collegio di disciplina, di estinguere il procedimento limitandosi a non infliggere la sanzione proposta entro il termine di 180 giorni dalla trasmissione degli atti da parte del collegio stesso. Evidenzia come tale disciplina sia del tutto irrazionale, non prevedendo peraltro nessun obbligo di motivazione da parte del consiglio di amministrazione nel caso in cui dalla sua omissione derivi l'estinzione del procedimento.

Preannuncia quindi il voto contrario del PD su una eventuale proposta di parere favorevole del relatore.

Salvatore TORRISI (Pdl), *relatore*, dichiara di condividere i rilievi dell'onorevole Capano. Presenta quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione che tiene conto dei predetti rilievi (*vedi allegato 1*).

Cinzia CAPANO (PD) ringrazia il relatore per avere tenuto conto dei rilievi da lei espressi. Ritiene, tuttavia, che gli stessi avrebbero dovuto tradursi in una condizione e non in una mera osservazione da apporre alla proposta di parere. Preannuncia quindi l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Federico PALOMBA, *presidente*, intervenendo a nome del proprio gruppo, preannuncia il voto di astensione dell'IdV sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 30 settembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili.

C. 2661 Antonio Pepe.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 14 settembre 2010.

Federico PALOMBA, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al provvedimento in esame (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 30 settembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 254.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), *relatore*, rileva come lo schema di decreto in esame, in attuazione dell'articolo 32, commi 2 e 3, della legge finanziaria 2002, disponga in ordine al riparto per l'anno 2010 dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia relativo ai contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Diversamente da quanto disposto negli ultimi anni, il provvedimento non assegna l'intero ammontare dello stanziamento disponibile al Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale di Milano (CNPDS). A tale ente sono infatti assegnati 18.000 euro (circa il 39 per cento dei fondi disponibili); lo scorso anno il Centro aveva ricevuto 88.000 euro.

Ricorda che il Centro dal 1953 fruisce di un contributo dello Stato stabilito con diverse leggi che si sono susseguite negli anni. Da ultimo, la legge n. 678/1996 ha attribuito al Centro un contributo di 150 milioni di lire annui demandando, a partire dal 1999, la rideterminazione del contributo in base alle previsioni contenute annualmente nella tabella C allegata alla legge finanziaria.

I restanti fondi disponibili sono ripartiti, in misura uguale (7.000 euro ciascuno), ad altri enti.

Il primo di questi è l'Istituto Don Calabria di Verona. Si tratta di un Centro Polifunzionale con molteplici e diversificate attività che, stando al sito istituzionale, garantiscono un approccio complessivo alle problematiche psicologiche, riabilitative, educative e di inserimento al lavoro delle fasce più svantaggiate. Il Centro si articola in un'area riabilitativa, una della formazione professionale (di giovani e adulti) ed una socio educativa per disabili adulti. In base alla relazione illustrativa, il contributo è assegnato per le attività di rieducazione e reinserimento sociale di minorenni e giovani autori di reati.

Sono attribuiti fondi all'Associazione euro di Palermo. Dal sito internet dell'associazione si ricava che la stessa è stata costituita nel 1996 con l'intento di promuovere la realizzazione di progetti di sviluppo locale nel territorio della Regione

Siciliana. In particolare, l'associazione si occupa di ricerca, formazione (è ente di Formazione accreditato dalla Regione Siciliana), orientamento, creazione di impresa e assistenza tecnica alle imprese, nonché di consulenza alla progettazione ed attuazione di iniziative cofinanziate dall'Unione Europea. In base alla relazione illustrativa, il contributo è assegnato per le attività di formazione e reinserimento lavorativo di detenuti degli istituti penali minorili.

Altri fondi sono attribuiti all'associazione @uxilia onlus di Trieste. Si tratta di un'associazione di volontariato che promuove, tra l'altro, attività di sviluppo per il potenziamento dei diritti dei minori, delle famiglie e di tutte le persone che si trovano in situazioni svantaggiate e che pubblica un mensile (Social news) di protezione sociale e di volontariato. L'associazione ha siglato lo scorso anno un protocollo d'intesa con il Ministero della Giustizia – Dipartimento giustizia minorile per promuovere azioni di tutela dei soggetti in età evolutiva e di prevenzione del disagio e della devianza minorile (attraverso, in particolare, progetti di inserimento sociale e lavorativo dei minori all'uscita dal circuito penale, studi, ricerche e attività di informazione-formazione; pubblicazione di ricerche di rilievo per la giustizia minorile sulla rivista dell'associazione). In base alla relazione illustrativa, il contributo è assegnato per interventi a favore dei minori.

Infine sono stati attribuiti fondi all'Istituto psicoanalitico per le ricerche sociali di Roma. Nel proprio statuto l'Istituto si definisce « un'associazione tra esperti d'indagine, di intervento e di formazione in campo medico, psicologico e sociale » che – stando al sito internet – persegue l'approfondimento della comprensione dei problemi sollevati dall'evoluzione della società contemporanea, tramite il ricorso agli apporti teorici, ai metodi ed agli strumenti d'indagine provenienti sia dalla psicoanalisi sia dalle scienze sociali. In base alla relazione illustrativa, il contributo è assegnato per interventi a favore dei minori.

Per quanto attiene alle modalità con le quali vengono ogni anno attribuiti contributi da parte del Ministero della giustizia ad associazioni ed enti rientranti nel proprio ambito di competenza, si ricorda che l'articolo 32 della legge finanziaria 2002 (L. n. 448/2001) prevede, al comma 2, che gli importi dei contributi previsti da leggi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 allegata alla legge, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il riparto tra gli enti destinatari delle risorse stanziato su ciascuna di tali U.P.B. è effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno dal ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, «intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa». Sullo schema del decreto di ripartizione è prevista l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Il successivo comma 3 stabilisce che la dotazione di ciascuna delle U.P.B. sia quantificata annualmente dalla legge finanziaria (in tabella C), ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge n. 468/1978 (cfr. ora articolo 11, comma 3, lettera *d*) della nuova legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009).

Per quanto riguarda i contributi ad associazioni ed enti di competenza del Ministero della giustizia, la tabella C allegata alla legge finanziaria 2010 (L. n. 191/2009) contempla uno stanziamento di 91.000 euro.

La tabella allegata al decreto ministeriale 30 dicembre 2009 (che reca la ripartizione in capitoli delle u.p.b. del bilancio di previsione 2010) conferma che tale stanziamento fa capo al centro di responsabilità «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro», U.P.B. 2.1.2. (Contributi ad enti ed altri organismi), capitolo 1160, e indica la somma di 90.580 euro.

Tale cifra è oggi sostanzialmente dimezzata per effetto del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge

n. 122/2010), recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica». L'articolo 7, comma 24 del provvedimento d'urgenza dispone infatti la riduzione del 50 per cento rispetto al 2009 degli «stanziamenti sui competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi».

Posto che nel 2009 lo stanziamento disponibile era di 88.000 euro, il taglio operato dal decreto-legge è pari a 44.000 euro, che vengono accantonati e devono dunque essere sottratti dalla somma di 90.580 euro già iscritta nel bilancio 2010. Conseguentemente, lo stanziamento disponibile sul capitolo 1160 risulta attualmente di circa 46.000 euro, somma che viene ripartita dal decreto in esame.

Si riserva di esprimere una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.

Federico PALOMBA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 30 settembre 2010.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 14.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato.

SEDE REFERENTE

*Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.*

ALLEGATO 1

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,

rilevato che ai sensi dell'articolo 10, comma 5, il procedimento disciplinare si estingue nel caso in cui, entro centottanta giorni dalla trasmissione degli atti da parte del collegio di disciplina, il consiglio di amministrazione non infligga la sanzione ovvero disponga l'archiviazione del procedimento conformemente al parere espresso dal collegio medesimo;

ritenuto opportuno prevedere che il consiglio di amministrazione debba motivare le ragioni per le quali non ritenga di

adottare la decisione proposta dal collegio di disciplina entro il termine di cui al comma 5 dell'articolo 10, provocando l'estinzione del procedimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 10, comma 5, la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere che l'estinzione del procedimento sia conseguenza di un atto motivato del consiglio di amministrazione, che non intende conformarsi al parere del collegio di disciplina.

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili.
C. 2661 Antonio Pepe.**

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 3. Di Pietro, Palomba.

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

ART. 1.

I concorrenti risultati idonei al concorso notarile bandito col decreto ministeriale 10 luglio 2006, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 18 luglio 2006 – 4^a serie speciale, sono nominati notai fino alla concorrenza dei posti disponibili e collocati in apposita graduatoria ai fini della scelta della sede.

1. 30. Il relatore.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

Nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, sono nominati Notai i candidati dichiarati idonei nel concorso per esame indetto con Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia del 10 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4^a serie speciale n. 54 del 18 luglio 2006 purché, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ancora in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai concorsi per la nomina a Notaio.

1. 1. Ferranti, Capano, Tenaglia, Cuperlo, Samperi, Melis.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1. 4. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: venti per cento.

1. 20. Il relatore.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **1. 5.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **1. 21.** Il relatore.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) all'articolo 4 è aggiunto il seguente:

« ARTICOLO 5.

Ai fini della copertura dei posti di cui all'articolo 1 della presente legge, e in attuazione dei principi di eguaglianza di cui all'articolo 3 Cost., rientrano tra gli idonei – previa loro superamento della prova orale da sostenersi ai sensi del

comma successivo – coloro che, avendo partecipato al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale degli affari civili e libere professioni 11 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4^a serie speciale, n. 38 del 19 maggio 1998, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale degli affari civili e libere professioni 10 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 101 del 21 dicembre 1999, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale degli affari civili e libere professioni 29 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 3 del 9 gennaio 2001, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 20 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 103 del 31 dicembre 2002, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 1^o settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 71 del 7 settembre 2004, in almeno uno dei suddetti concorsi hanno conseguito in ciascuna delle tre prove scritte un punteggio minimo di trenta ed un punteggio complessivo pari o superiore a novanta e inferiore a centocinque.

Ai fini del precedente comma, i suddetti soggetti sono ammessi a sostenere le prove orali con punti centocinque.

Per l'attuazione dei precedenti commi, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verrà istituita, ai sensi dell'Articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, un'unica commissione esaminatrice, la quale provvederà all'espletamento delle prove orali per i sopra detti candidati nei termini di quanto previsto dagli articoli 7 e 12 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166.

I candidati di cui al presente articolo che risultano, all'esito degli esami orali, vincitori del concorso, sono collocati in graduatoria ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 6 agosto 1926, n. 1365. ».

* **1. 15.** Cassinelli, Di Caterina, Scandroglio.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) all'articolo 4 è aggiunto il seguente:

« ARTICOLO 5.

Ai fini della copertura dei posti di cui all'articolo 1 della presente legge, e in attuazione dei principi di eguaglianza di cui all'articolo 3 Cost., rientrano tra gli idonei – previa loro superamento della prova orale da sostenersi ai sensi del comma successivo – coloro che, avendo partecipato al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale degli affari civili e libere professioni 11 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4^a serie speciale, n. 38 del 19 maggio 1998, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale degli affari civili e libere professioni 10 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 101 del 21 dicembre 1999, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale degli affari civili e libere professioni 29 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 3 del 9 gennaio 2001, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 20 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 103 del 31 dicembre 2002, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 1^o settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 71 del 7 settembre 2004, in almeno uno dei suddetti concorsi hanno conseguito in ciascuna delle tre prove scritte un punteggio minimo di trenta ed un punteggio complessivo pari o superiore a novanta e inferiore a centocinque.

Ai fini del precedente comma, i suddetti soggetti sono ammessi a sostenere le prove orali con punti centocinque.

Per l'attuazione dei precedenti commi, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verrà istituita, ai sensi dell'Articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, un'unica commissione esaminatrice, la quale provvederà al-

l'espletamento delle prove orali per i sopra detti candidati nei termini di quanto previsto dagli articoli 7 e 12 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166.

I candidati di cui al presente articolo che risultano, all'esito degli esami orali, vincitori del concorso, sono collocati in graduatoria ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 6 agosto 1926, n. 1365. ».

* **1. 14.** Ceroni.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) all'articolo 4 è aggiunto il seguente:

« ARTICOLO 5.

Ai fini della copertura dei posti di cui all'articolo 1 della presente legge, e in attuazione dei principi di eguaglianza di cui all'articolo 3 Cost., rientrano tra gli idonei – previa loro superamento della prova orale da sostenersi ai sensi del comma successivo – coloro che, avendo partecipato al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale degli affari civili e libere professioni 11 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4^a serie speciale, n. 38 del 19 maggio 1998, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale degli affari civili e libere professioni 10 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 101 del 21 dicembre 1999, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale degli affari civili e libere professioni 29 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 3 del 9 gennaio 2001, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 20 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 103 del 31 dicembre 2002, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 1^o settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 71 del 7 settembre 2004, in almeno uno dei suddetti concorsi hanno conseguito in ciascuna delle tre prove scritte un punteggio

minimo di trenta ed un punteggio complessivo pari o superiore a novanta e inferiore a centocinque.

Ai fini del precedente comma, i suddetti soggetti sono ammessi a sostenere le prove orali con punti centocinque.

Per l'attuazione dei precedenti commi, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verrà istituita, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, un'unica commissione esaminatrice, la quale provvederà all'espletamento delle prove orali per i sopra detti candidati nei termini di quanto previsto dagli articoli 7 e 12 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166.

I candidati di cui al presente articolo che risultano, all'esito degli esami orali, vincitori del concorso, sono collocati in graduatoria ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 6 agosto 1926, n. 1365. ».

* **1. 11.** Angela Napoli.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. I concorrenti risultati idonei al concorso notarile bandito con decreto ministeriale 10 luglio 2006, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 18 luglio 2006 – 4^a serie speciale, sono nominati notai fino alla concorrenza dei posti disponibili e collocati in apposita graduatoria ai fini della scelta della sede.

1. 010. Il relatore.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disposizioni relative agli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili).

4. All'articolo 7, secondo comma, della legge 19 luglio 1957, n. 588, dopo le pa-

role: «dopo la cessazione dal servizio» sono aggiunte le seguenti: «effettivamente svolto per almeno 15 anni».

1. 01. D'Ippolito.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disposizioni relative agli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili).

1. All'articolo 7, secondo comma, della legge 19 luglio 1957, n. 588, dopo le parole: «dopo la cessazione dal servizio» sono aggiunte le seguenti: «effettivamente svolto per almeno 15 anni».

2. All'articolo 7, secondo comma, della legge 19 luglio 1957, n. 588, aggiungere infine il seguente periodo: «le funzioni di cui al periodo precedente possono essere svolte fino al settantacinquesimo anno d'età».

3. Al secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 maggio 1983, n. 179, le parole: «esercitate fino e non oltre un quinquennio dalla data della prima assunzione delle funzioni stesse» sono sostituite dalle seguenti: «esercitate complessivamente per cinque anni».

1. 02. D'Ippolito.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disposizioni relative agli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili).

1. All'articolo 7, secondo comma, della legge 19 luglio 1957, n. 588, dopo le parole: «dopo la cessazione dal servizio» sono aggiunte le seguenti: «effettivamente svolto per almeno 15 anni».

2. All'articolo 7, secondo comma, della legge 19 luglio 1957, n. 588, aggiungere infine il seguente periodo: «le funzioni di cui al periodo precedente possono essere svolte fino al settantacinquesimo anno d'età».

3. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 maggio 1983, n. 179, è abrogato.

1. 03. D'Ippolito.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 5 della legge n. 89 del 1913, sono inseriti i seguenti:

«ART. 5-bis.

1. Le prove scritte del concorso per la nomina a notaio, di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono precedute da una prova di preselezione eseguita con strumenti informatici e con assegnazione ai candidati di domande con risposte multiple prefissate, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Alla prova di preselezione sono ammessi i candidati aventi i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358.

3. L'ammissione è deliberata dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.

4. La prova di preselezione è sostenuta dai candidati prima delle prove scritte di ciascun concorso.

5. Sono comunque esonerati dalla prova di preselezione informatica coloro che hanno conseguito l'idoneità in un precedente concorso.

6. Il superamento della prova di preselezione informatica dà diritto all'espletamento delle prove scritte del concorso al quale si riferisce la prova e dei due successivi.

7. Prima dell'inizio di ciascuna sessione il candidato può ritirare dei fogli bianchi messi a disposizione dalla commissione per prendere appunti. I fogli non devono essere restituiti.

ART. 5-ter.

1. La prova di preselezione si svolge, con cadenza annuale, a Roma in sede unica nazionale, anche per gruppi di candidati divisi per lettera.

2. La prova di preselezione è unica per ciascun candidato e verte sulle materie oggetto del concorso. I quesiti, in numero uguale per ciascun candidato, sono circoscritti a dati normativi, con esclusione di argomenti dottrinali e giurisprudenziali, e devono essere formulati in modo da assicurare parità di trattamento per i candidati.

3. Oltre ai candidati di cui ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 5-bis, è comunque ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.

4. Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati classificati ex aequo rispetto all'ultimo che risulterebbe ammesso ai sensi del comma 3 ».

2. È abrogato il comma 1 dell'articolo 66 della legge n. 69 del 2009.

1. 020. Tidei.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 1, terzo comma, lettera b-bis) della legge n. 1365 del 1926 sono soppresse le seguenti parole: « non essere stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi ».

1. 021. Tidei.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Con cadenza annuale sono poste a concorso le nomine a notaio per un numero corrispondente ai posti vacanti alla data del 30 giugno.

1. 022. Tidei.